



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA
Servizio II: URBANISTICA
Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)
Telefono: 0835 567211
Fax: 0635 - 562025

**Regolamento “per la disciplina dell’occupazione
temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione (dehors)”**

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 02/05/2018

Modifiche – Norme di attuazione con deliberazione G.C. n. 64 del 21/05/2018



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA

Servizio II: URBANISTICA

Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)

Telefono: 0835 567211

Fax: 0635 - 562025

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto, definizioni e tipologie
- Art. 2 – Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”
- Art. 3 – Caratteristiche e limiti per l’occupazione di suolo con “dehors”
- Art. 4 – Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende
- Art. 5 – Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “dehors”
- Art. 6 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”
- Art. 7 – Manutenzione degli elementi dei “dehors”
- Art. 8 – Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga
- Art. 9 – Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors”
- Art. 10 – Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors”*
- Art. 11 – Piani di zona
- Art. 12 – Limitazioni per la predisposizione di “dehors” – Aree
- Art. 13 – Procedure e semplificazione
- Art. 14 – Vigilanza e controllo
- Art. 15 – Vigilanza sugli avventori
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 – Disposizioni di rinvio
- Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

* Modificato con delibera di Giunta n. 64 del 21/05/2018 – Modifica - Norme di attuazione



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA

Servizio II: URBANISTICA

Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)

Telefono: 0835 567211

Fax: 0635 - 562025

Art. 1 – Oggetto, definizioni e tipologie

- 1) Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “Dehors”. Ai fini del presente regolamento, con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, si intendono le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, escluse le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- 2) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per “Dehors” si intende l’insieme degli elementi, mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “Dehors” si intende, in particolare per quanto concerne la durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “provvisorietà/temporaneità e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono sostituire requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 3) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 4) Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato (trattasi di elenco non esaustivo):
 - 1) Tavoli e sedie (tipologia di base);
 - 2) Pedane (struttura accessoria);
 - 3) Elementi di delimitazione (struttura accessoria);
 - 4) Ombrelloni (struttura complementare);
 - 5) Tende a sbraccio (struttura complementare);
 - 6) Coperture a doppia falda o a falde multiple (struttura complementare).
- 5) Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

Art. 2 – Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”

- 1) Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un “Dehors”, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
- 2) In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
- 3) Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “Dehors” elencati al precedente art. 1 devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA

Servizio II: URBANISTICA

Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)

Telefono: 0835 567211

Fax: 0635 - 562025

Art. 3 – Caratteristiche e limiti per l’occupazione di suolo con “dehors”

- 1) Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all’art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali, ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura. L’assenza dei “Dehors” di cui all’art. 1, comma 4, lettere 1, 2 e 3 pur in presenza di strutture di copertura non determina, ai soli fini di applicazione della T.O.S.A.P., occupazione di suolo pubblico, salvo che dette strutture insistano su suolo pubblico per un periodo superiore a 5 giorni.
- 2) L’occupazione di suolo per i “Dehors” deve realizzarsi di norma davanti all’esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l’occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
- 3) L’occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente e non deve occupare marciapiedi limitandone l’utilizzo.
- 4) Gli spazi compresi tra l’occupazione e l’esercizio del concessionario possono essere attraversati da carreggiate stradali: in questa ipotesi il richiedente dovrà esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità inerente la salvaguardia della sicurezza stradale.
- 5) Le strutture e i manufatti dei “Dehors” devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.).

Art. 4 – Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende

- 1) Sugli elementi componenti i “Dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all’art. 1, comma 4.

Art. 5 – Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “dehors”

- 1) Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozioni a carico degli esercenti, nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio o della proprietà ove insiste l’occupazione.



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA

Servizio II: URBANISTICA

Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)

Telefono: 0835 567211

Fax: 0635 - 562025

Art. 6 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”

- 1) Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti deve essere risarcito dagli esercenti.
- 2) Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 3) Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 7 – Manutenzione degli elementi dei “dehors”

- 1) Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “Dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
- 2) Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
- 3) È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 8 – Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga

- 1) La concessione di occupazione di suolo per “Dehors” è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni. La predetta durata non può essere soggetta a proroga.
- 2) Allo scadere del termine di cui al precedente comma l’occupazione di suolo pubblico per “Dehors” cesserà.
- 3) L’occupazione di suolo pubblico per “Dehors” potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente regolamento e previo accertamento dell’avvenuta cessazione dell’occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti. Essa sarà rilasciata una volta decorsi non meno di cinque giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.
- 4) Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per “Dehors” non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all’articolo 3, comma 1 devono essere completamente rimossi e l’area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA

Servizio II: URBANISTICA

Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)

Telefono: 0835 567211

Fax: 0635 - 562025

Art. 9 – Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors”

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “Dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 39 del 29.06.1995 e n. 24 del 01.06.1996.
- 2) La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) Previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) Previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) Previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e nel caso in cui i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) Qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall’art. 2, comma 2 del presente regolamento;
 - e) Qualora l’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) In caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.
- 3) Nei casi previsti dai punti b), c), d) del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà, inoltre, essere sospesa per i motivi di cui all’art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l’ingombro della sede stradale.

Art. 10 – Norme di attuazione*

- 1) Per ogni tipologia di elementi per la composizione dei “Dehors”, così come elencati nell’art. 1, comma 4, con deliberazione della Giunta Comunale previo parere dell’Ufficio Tecnico, sono definite le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori, oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e, altresì, le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative).
- 2) La disciplina di cui sopra potrà essere preventivamente sottoposta al parere della Commissione Consiliare competente.

* Modificato con delibera di Giunta n. 64 del 21/05/2018 – Modifica - Norme di attuazione



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA

Servizio II: URBANISTICA

Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)

Telefono: 0835 567211

Fax: 0635 - 562025

Art. 11 – Piani di zona

- 1) La Giunta Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
- 2) L'Amministrazione Comunale, inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

Art. 12 - Limitazioni per la predisposizione di “dehors” – aree

- 1) La Giunta, con propria deliberazione, può individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “Dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).
- 2) La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma, può individuare altresì le aree e i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di “Dehors” corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punto 6 del presente regolamento.

Art. 13 – Procedure e semplificazione

- 1) Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo per i “Dehors” sono definite con specifici atti degli organi competenti, nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i. e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
- 2) In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 – Vigilanza e controllo

- 1) La vigilanza è di competenza del Comando di Polizia Municipale e delle Forze dell'ordine, nonché degli uffici comunali preposti. Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone è di competenza dell'ufficio amministrativo comunale preposto.



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

3° settore - AREA TECNICA

Servizio II: URBANISTICA

Via Zanardelli, 33 g 75018 Stigliano (MT)

Telefono: 0835 567211

Fax: 0635 - 562025

Art. 15 – Vigilanza sugli avventori

- 1) Il titolare di Autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone. 2. Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli pubblici esercizi, diretti alla modifica dell'orario di apertura/chiusura e/o alla eventuale revoca dell'autorizzazione. 3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'Autorizzazione in originale ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza ove non esposta e visibile.

Art. 16 – Sanzioni

- 1) Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- 2) Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e/o altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro, disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.

Art. 17 – Disposizioni di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 29.06.1995 e n. 24 del 01.06.1996.
- 2) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto:
 - dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente; nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l'installazione dei manufatti al titolo abilitativo edilizio, la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo;
- 3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto previsto dal "disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini", di cui alla deliberazione di C.C. n. 10 del 10 Marzo 2011.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2) Gli atti inerenti alla presente materia, precedentemente emanati e tuttora in vigore, perdono automaticamente efficacia e validità dal termine di cui al comma 1, se e per quanto in contrasto con il presente.